



COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI
E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
DELLA PROVINCIA DI COMO

Prot. 712 /vf

Como, 16 maggio 2013

A tutti
I PERITI INDUSTRIALI
ISCRITTI ALL'ALBO

Loro sedi

CIRCOLARE 8/2013

Trasmissione dati contratti pubblici: nuovo comunicato autorità

Comun.
29.04.2012
(G.U. 09.05.2013,
n. 107)

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture anticipa che è stato pubblicato in gazzetta del 9.05.2013 il **Comunicato del Presidente dell'Autorità 29.04.2013** recante "Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali - allineamento a 40.000 € della soglia minima per le comunicazioni ex art. 7 comma 8, D.Lgs. n. 163/2006".

Sul problema relativo alla trasmissione dei dati, il Presidente dell'Autorità ha predisposto dal 2008 ad oggi alcuni comunicati ed, in particolare:

- il **comunicato 4.04.2008** con cui sono state rese note le modalità per l'invio all'Osservatorio delle informazioni relative ai contratti pubblici aventi ad oggetto l'esecuzione di opere o lavori, servizi e forniture di importo superiore a 150.000 euro;
- il **comunicato 14.12.2010** con cui si estendeva la rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale a 150.000 euro, ai contratti "esclusi" di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163 di importo superiore a 150.000 euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili;
- il **comunicato 2.05.2011** relativo alla semplificazione delle modalità di rilascio del CIG per micro contrattualistica e contratti esclusi (smartCIG).
- il **comunicato 15.07.2011** con cui veniva unificata a 40.000 euro la soglia minima per la comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Con il nuovo comunicato del 29 aprile scorso, l'Autorità precisa che per gli **appalti pubblicati dal 1.01.2013**, la soglia dei 150.000 euro prevista dal Codice dei contratti pubblici (probabilmente si tratta di un refuso perché nell'art. 7, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 coordinato con il decreto-legge n. 52/2012 coordinato con la legge n. 94/2012 l'importo risulta modificato in 50.000 euro), è aggiornata al valore di 40.000 euro.

Ricordiamo che il responsabile Unico del Procedimento (RUP) in precedenza, per appalti compresi tra i 40 e i 150.000 euro, inviava all'Autorità solo una scheda di aggiudicazione semplificata, mentre ora dovrà inviare:

- per i settori *ordinari*, i dati relativi all'intero ciclo di vita dell'appalto e per i settori speciali fino all'aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel Comunicato del 4.04.2008;
- per i contratti *parzialmente esclusi* di cui artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del DLgs 163/2006 di importo superiore a 40.000 euro, dovranno essere inviati i dati fino alla fase di aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel Comunicato del 14.12.2010.

Per le medesime fattispecie di importo inferiore o uguale a 40.000 euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.

**AVCP:
Sulla Gazzetta
Ufficiale il
nuovo
provvedimento
per la soluzione
delle
controversie**
Prov. 24.04.2013
(G.U. 08.05.2013,
n. 106)

È stato pubblicato il **Provvedimento dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici** di lavori, servizi e forniture **24.04.2013** recante *“Procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera n), del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163.”*.

Nell'**art. 2** del nuovo Provvedimento rubricato **“Soggetti richiedenti”** sono stati depennati *“i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, in persona del soggetto legittimato ad esprimere all'esterno la volontà del richiedente”* e, quindi, da oggi gli unici soggetti legittimati a richiedere i pareri sono soltanto le stazioni appaltanti e gli operatori economici.

Nell'**art. 3** del Provvedimento in argomento rubricato **“Istanze non ammissibili”** tra le istanze non ammissibili sono state inserite anche quelle per le quali sia stato già presentato ricorso innanzi all'Autorità giudiziaria avverso qualsiasi provvedimento relativo alla medesima procedura (pendenza di giudizio).

Tutto il resto è rimasto inalterato e mentre siamo d'accordo alle modifiche introdotte nell'art. 3 non comprendiamo i motivi per i quali l'Autorità ha inserito la citata modifica dell'articolo 2 che toglie la possibilità che tra i soggetti legittimati a richiedere i pareri, oltre le stazioni appaltanti e gli operatori economici, vi siano anche i portatori di interessi diffusi.

Da ora, quindi, **le associazioni di categoria ed i consigli nazionali degli ordini professionali non potranno più indirizzare all'Autorità eventuali istanze di parere per la soluzione di controversie** che potranno essere proposte soltanto dai singoli operatori economici. Tutto ciò, forse, sperando che il numero delle istanze possa diminuire e **rendere più breve il tempo di attesa che oggi è di circa 10 mesi** (ad esempio, un parere richiesto dall'Associazione regionale liberi professionisti in data 22/05/2013 è stato redatto il 13/03/2013).

http://www.ufficioappaltiecontratti.it/public/news_formel/AVCP%20-%20Provvedimento%2024%20aprile%202013.doc

**Oneri di
urbanizzazione
e opere a
scomputo:
necessario un
atto scritto con
la P.A.**

Tar Piemonte
Sentenza
22.03.2013, n. 356

Il Tar Piemonte stabilisce che **l'esecuzione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione richiede l'instaurazione di trattative formali tra la Pubblica Amministrazione e il privato, dimostrabili non attraverso meri accordi verbali o impegni ma con documenti scritti**. Solo attraverso il ricorso alla forma scritta dell'accordo è possibile interrompere il decorso dei termini di pagamento degli oneri di urbanizzazione e quindi evitare la mora e le relative sanzioni.

Nel caso analizzato dai giudici amministrativi la società ricorrente ha chiesto l'annullamento degli atti ingiuntivi del Comune di pagamento delle sanzioni per ritardato versamento di alcune rate dei contributi di urbanizzazione relativi ad una concessione edilizia per la realizzazione di alcuni fabbricati. Il ricorso è però stato respinto dal Tribunale amministrativo, rilevando quest'ultimo che la società ricorrente ha utilizzato strumentalmente la disponibilità di massima alla realizzazione di opere a scomputo manifestata dall'amministrazione, per sottrarsi al pagamento degli oneri di urbanizzazione senza alcuna compensazione in opere a scomputo.

Anche la prova testimoniale richiesta dalla società ricorrente è stata giudicata non corretta in quanto *«diretta a provare l'esistenza di accordi verbali con la pubblica amministrazione, in violazione del principio della necessaria forma scritta sancito da consolidati principi giurisprudenziali»*.

I giudici hanno ricordato che *«la normativa più favorevole sopravvenuta agli atti impugnati non rileva in materia di sanzioni amministrative, laddove trovano integrale applicazione i principi di legalità, irretroattività e divieto di analogia di cui all'art. 1 della legge n. 689 del 1981, i quali comportano l'assoggettamento del fatto alla legge del tempo del suo verificarsi, con conseguente inapplicabilità della disciplina posteriore eventualmente più favorevole»*.

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Torino/Sezione%201/1993/199301299/Provvedimenti/201300356_01.XML

Consiglio di Stato: non è necessario produrre un nuovo DURC per ogni gara d'appalto!

Consiglio di Stato
Ordin. 24.04.2013,
n. 1467

Il Consiglio di Stato ha ribadito che **la Legge non prescrive l'emissione di un DURC per ogni gara d'appalto** bocciando le interpretazioni fornite in merito dall'Inail ([Circolare n. 7/2008](#)), dal Ministero del Lavoro ([Circolare n. 35/2010](#)) e dall'INPS ([Circolare n. 145/2010](#)) che avevano precisato che il DURC "*deve essere richiesto per ogni singola procedura di selezione e la sua validità trimestrale opera limitatamente alla specifica procedura per la quale è stato richiesto*". Secondo i giudici di Palazzo Spada "*non vi sono norme primarie che prescrivano che il DURC per la partecipazione alle gare d'appalto debba riferirsi alla specifica gara d'appalto*" e l'interpretazione contenuta nelle Circolari che induce all'emissione di nuovi Durc è in palese contrasto con il principio della semplificazione amministrativa.
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Consiglio%20di%20Stato/Sezione%205/2013/201301797/Provvedimenti/201301467_15.XML

Conto Termico: dal GSE il bando per l'iscrizione ai Registri

D.M. 28.12.2012
(G.U. 02.01.2013, n. 1)

Dopo la pubblicazione della versione definitiva delle **Regole applicative del D.M. 28.12.2012** che disciplinano le modalità per accedere al meccanismo di "*incentivazione della produzione di energia termica da impianti a fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni*", il Gestore dei Servizi Energetici ha pubblicato il **Bando riferito ai Registri riservati agli interventi di cui all'art. 4, comma 2 lett. a) e b) del suddetto decreto**, realizzati dalle Pubbliche Amministrazioni e dai soggetti privati, contenente criteri, modalità e termini per la presentazione delle richieste di iscrizione ai Registri e le risorse disponibili nel periodo di riferimento.

Il Decreto prevede l'obbligo di iscrizione ai Registri per gli interventi di cui all'art. 4, comma 2 lett. a) e b) di potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, maggiore di 500 kW e inferiore o uguale a 1000 kW.

Di seguito il codice identificativo dei due Registri:

- Codice identificativo del Registro riservato agli interventi realizzati dalle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 3, comma 1, lett. a): **CT PA 1 - 2013** (Sessione unica Amministrazioni Pubbliche 2013)
- Codice identificativo del Registro riservato agli interventi realizzati dai soggetti privati di cui all'art. 3, comma 1, lett. b): **CT PR 1 - 2013** (Sessione unica soggetti privati 2013)

I Registri si apriranno il giorno 3.06.2013 alle ore 9,00 e si chiuderanno improrogabilmente alle ore 21,00 dell'1.08.2013.

Le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica, mediante l'applicazione informatica Portaltermico che sarà resa disponibile sul portale del GSE (<https://applicazioni.gse.it>) al momento dell'apertura dei Registri. Il GSE formerà le graduatorie sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa vigente.

http://www.gse.it/it/Conto%20Termico/GSE_Documenti/Regole%20Applicative%20Conto%20Termico_09_04_2013.pdf

Quarto Conto Energia: illegittima l'esclusione dalla graduatoria se causata da ritardi della P.A.

Consiglio di Stato
Sentenza
12.04.2013, n. 2005

Il Consiglio di Stato stabilisce che è **legittimo l'annullamento della graduatoria pubblicata sul portale del GSE** (Gestore dei Servizi Energetici) **nella parte in cui non ricomprende l'impianto fotovoltaico se il suo titolare abbia presentato nei termini previsti domanda per l'accesso ai benefici economici di cui al D.M. 05.05.2011** (Quarto Conto Energia) **e richiesta di attestazione della idoneità del titolo edilizio relativo all'impianto**; eventuali ritardi dell'Amministrazione comunale connesse a perplessità interpretative nel rilascio di tali certificazioni non possono invalidare l'attività del soggetto titolare dell'impianto.

... segue

Nel caso in esame un'impresa aveva presentato nei termini utili la domanda di attestazione al fine di accedere al Quarto Conto Energia, ma, nonostante ciò, l'impianto era stato escluso dalla graduatoria.

I giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto legittima la richiesta di annullamento della graduatoria poiché «una volta che il titolare dell'impianto abbia tempestivamente proposto al Comune competente, nel rispetto del termine utile per presentare la domanda per l'accesso ai benefici economici di cui al d.m. 5.05.2011, richiesta di attestazione della idoneità del titolo edilizio relativo all'impianto fotovoltaico in oggetto, ai sensi dell'art. 1 lett. c) dell'alleg. 3-A del d.m. 5.05.2011, eventuali ritardi della Amministrazione comunale connesse a perplessità interpretative della disposizione appena richiamata, riguardo alla stessa competenza del Comune a rilasciare tal genere di attestazioni, non possono ripercuotersi negativamente nella sfera giuridica della parte privata».

Peraltro, rileva il Collegio «in una logica di leale collaborazione tra le parti, il GSE, verificata la presentazione della domanda di attestazione da parte dell'appellante nel rispetto dei termini per accedere al quarto conto energia, avrebbe potuto fissare un termine all'appellante perché questi provvedesse ad integrare la documentazione (anche al fine di consentire allo stesso appellante di rappresentare compiutamente al Comune le ragioni poste a base della necessità di acquisire la documentazione in tempo utile a conseguire i benefici del «quarto conto energia»».

Appalti e risarcimento del danno al committente, IVA inclusa

Cass. 04.04.2013, n. 8199

La Corte di Cassazione stabilisce che **l'appaltatore che non abbia eseguito i lavori a regola d'arte deve risarcire il committente del danno patrimoniale, inclusa l'Iva, anche in assenza di fattura.**

Nel caso in esame una piccola ditta impiegata per lavori di ristrutturazione di un appartamento era stata condannata a risarcire il danno patrimoniale al cliente perché non aveva eseguito i lavori ad opera d'arte e si erano verificate delle infiltrazioni d'acqua. Il titolare della ditta si era difeso sostenendo di non dover rimborsare il costo dell'Iva in quanto non era stata emessa alcuna fattura; tesi, questa, respinta sia dai giudici di merito sia da quelli di legittimità.

Poiché il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali se esso è liquidato sulla base di spese da affrontare, il risarcimento comprende anche l'imposta sul valore aggiunto, pur se la riparazione non è ancora avvenuta allorché il prestatore d'opera sia come nella specie tenuto ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 633/1972 ad addebitarla, a titolo di rivalsa, al committente.

«Trattandosi di onere futuro e certo al tempo liquidazione del danno» si legge nella sentenza «il pagamento dell'Iva concorre invero a determinare il complessivo esborso necessario alla reintegrazione patrimoniale conseguente al fatto illecito subito».

http://www.paolonestait/attachments/article/3040/+++cassazione_il_debitore_sentenza.pdf

Immobili acquistati all'asta: le agevolazioni prima casa valgono solo se richieste tempestivamente!

Cass. 19.04.2013, n. 9569

L'acquirente in sede di vendita forzata ha diritto alle agevolazioni previste per la prima casa, ma solo se le richiede entro la data di registrazione del Decreto di trasferimento del giudice dell'esecuzione.

A seguito del Decreto del giudice dell'esecuzione di un Tribunale pugliese, veniva trasferita un'unità immobiliare a un contribuente. Successivamente, l'acquirente richiedeva all'ufficio finanziario competente il rimborso delle imposte di registro, ipotecarie e catastali relative alla prima casa, presentando apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Le Commissioni tributarie competenti, accoglievano le richieste della parte privata relative alla restituzione delle imposte versate. L'Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione sostenendo che non fossero rispettati i tempi. La Corte Suprema ricorda che per fruire dei benefici fiscali prima casa il contribuente deve necessariamente manifestare al momento del rogito le dichiarazioni previste dalla nota II-bis della Tariffa allegata al Dpr 131/1986.

Quindi il beneficio non era dovuto!

<http://www.avvocatocassazionista.it/sentenza.php?id=4505>

**IMU e TARES:
chiarimenti
alla luce del
decreto sui
debiti delle
P.A.**

Min. Fin.
Circ. 29.04.2013,
n. 1/DF

Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce **chiarimenti in materia di** Imposta Municipale Propria (IMU) e Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi (TARES) **con riferimento alle modifiche introdotte dal recente D.L. 35/2013 sul pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni.**

IMU

Il D.L. 35/2013 ha sostituito il termine mobile di 90 giorni previsto dal D.L. 201/2011 (Salva Italia) con il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è entrati in possesso dell'immobile o sono intervenute variazioni che impattano sulla determinazione dell'imposta. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 01/01/2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di pubblicazione nella decreto di approvazione del modello di dichiarazione IMU e delle relative istruzioni. La circolare precisa che il nuovo termine si applica anche alle dichiarazioni dovute per il 2012, che potranno dunque essere presentate entro il 30/06/2013 (cadendo di domenica è auspicabile la proroga al 01/07/2013).

A tal riguardo, tramite ravvedimento i contribuenti potranno beneficiare delle seguenti **sanzioni ridotte:**

- un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione e cioè entro il 30/06/2013;

- un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni e cioè entro il 28/09/2013, termine che, cadendo di sabato, è prorogato al 30/09/2013.

Ai sensi del novellato comma 13-*bis* dell'art. 13 del D.L. 201/2011, a decorrere dall'anno di imposta 2013, oltre alle deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione, i Comuni devono inviare anche i regolamenti dell'IMU, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del *Portale del federalismo fiscale*. Non saranno dunque presi in considerazione provvedimenti inviati con modalità diverse, quali PEC, FAX o posta in forma cartacea.

Per quanto riguarda i versamenti IMU, lo stesso comma 13-*bis* prevede:

- per la prima rata, si dovrà tener conto degli atti pubblicati sul sito del MEF alla data del 16 maggio di ciascun anno di imposta. In questo caso i Comuni devono inviare gli atti entro il 9 maggio dello stesso anno;

- per la seconda rata, si dovrà tener conto degli atti pubblicati alla data del 16 novembre, ed i Comuni dovranno inviare gli atti entro il 9 novembre.

Nel caso i Comuni non rispettino le scadenze indicate, è previsto il seguente meccanismo di salvaguardia per consentire, comunque, i versamenti dell'imposta nei termini dovuti:

- per la prima rata, l'imposta è pari al 50% di quella dovuta sulla base dell'aliquota e della detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente.

Per il 2013, nel caso non risulti pubblicata la deliberazione per l'anno 2012, il contribuente applicherà le aliquote fissate dalla legge;

- per la seconda rata, se non risultano pubblicate nuove delibere alla data del 16 novembre, i contribuenti devono prendere in considerazione gli atti pubblicati entro il 16 maggio dell'anno di riferimento oppure, in mancanza, quelli adottati per l'anno precedente, e, in mancanza di questi, le aliquote fissate dalla legge. A tal proposito la disposizione relativa al versamento della seconda rata stabilisce chiaramente che le delibere pubblicate alla data del 16 novembre dell'anno di riferimento producono i propri effetti per l'intero anno, anche con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, e che pertanto, **anche le delibere pubblicate entro il 16 novembre retroagiscono all'1 gennaio dell'anno di riferimento**, non potendosi desumere dalla doppia data di pubblicazione che venga frazionato il periodo di imposta dell'IMU, che deve essere sempre riferito all'anno solare.

... segue

TARES

La Circolare chiarisce che, ai sensi del comma 3 dell'art. 10 del D.L. 35/2013, che sostituisce il comma 4 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, sono da assoggettare alla TARES solo le superfici scoperte operative, mentre **non sono tassabili le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, le aree comuni condominiali nei limiti previsti dalla norma e le aree adibite a verde.**

Igiene impianti di trattamento aria: procedura per la valutazione e gestione dei rischi correlati

La Conferenza Stato-Regioni-Province autonome, nella seduta del 07/02/2013, ha sancito un accordo dal titolo «*Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria*».

Detta procedura fornisce al Datore di Lavoro indicazioni pratiche per la valutazione e gestione dei rischi correlati all'igiene degli impianti di trattamento aria e per la pianificazione degli interventi di manutenzione, in considerazione di quanto riportato nelle Leggi regionali, Linee Guida nazionali e norme tecniche prodotte sull'argomento.

La procedura è riferita a tutti gli impianti di trattamento dell'aria, a servizio di ambienti di lavoro chiusi, destinati a garantire il benessere termo-igrometrico degli occupanti, la movimentazione e la qualità dell'aria.

Sono esclusi gli impianti di regolazione della temperatura senza immissione forzata di aria esterna (ad es. termoconvettori, condizionatori a parete, stufe) e gli impianti di processo per la realizzazione di particolari lavorazioni industriali.

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/D679FC66-ECF6-4389-9F8A-0E3BA5599084/0/Accordo_Conferenza_Stato_Regioni_07022013.pdf

Arrivano i chiarimenti su requisiti dei coordinatori per la sicurezza, deroga al PSC, valutazione dei rischi e non solo...

La Commissione per gli Interpelli istituita presso il Ministero del Lavoro ha fornito di recente alcuni importanti chiarimenti sulla corretta applicazione del norme in materia di sicurezza. Di seguito proponiamo i principali:

Quali attività rientrano tra i requisiti dei coordinatori della sicurezza?

L'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 annovera tra i requisiti professionali richiesti al coordinatore della sicurezza l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno 3 anni.

Allo scopo di chiarire la natura di tali mansioni, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ha stilato un elenco di attività e lo ha sottoposto alla Commissione che ha ritenuto tale elenco conforme alla norma.

Riportiamo di seguito l'elenco delle attività proposte dal CNI e approvate dalla Commissione per gli Interpelli:

- attività di direttore di cantiere;
- attività di capo cantiere;
- attività di capo squadra;
- attività di direttore dei lavori;
- attività di direttore operativo di cantiere;
- attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
- attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
- attività di responsabile dei lavori;
- attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
- attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti.

... Segue...

PSC in situazioni di emergenza: quando non è obbligatorio?

La Federutility ha chiesto alla Commissione di pronunciarsi riguardo alla corretta interpretazione dell'art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ai sensi del quale le disposizioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) "*non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione*".

La Commissione ha stabilito che i lavori finalizzati a garantire la continuità nell'erogazione di servizi essenziali possano essere effettuati senza l'obbligo di PSC a condizione che si rendano necessari per fronteggiare situazioni di emergenza.

Tra questi sono indicati a titolo di esempio i servizi relativi a:

- erogazione di acqua
- erogazione di energia elettrica
- erogazione di gas
- reti informatiche

Il Datore di Lavoro può delegare la valutazione dei rischi?

La valutazione dei rischi è un obbligo indelegabile in capo al datore di lavoro, anche quando questi decida di rivolgersi ad un consulente in materia di sicurezza.

Analogamente, la valutazione dei rischi derivanti da stress-lavoro correlato è un obbligo indelegabile. È il parere della Commissione fornito alla Federazione Italiana Metalmeccanici riguardo alla corretta interpretazione dell'art. 17 del D.Lgs. 81/2008.

Quali sono i requisiti di idoneità che devono possedere i lavoratori autonomi?

Un committente o un'impresa affidataria è tenuto a verificare il possesso dei requisiti tecnico-professionali del lavoratore autonomo (definiti dall'Allegato XVII del D.Lgs. 81/2008), ma in nessun caso può esigere documenti attestanti la sua formazione o la sua idoneità sanitaria.

Secondo la Commissione (Interpello n. 7/2013), l'art. 21 del Testo Unico obbliga il lavoratore autonomo a munirsi del tesserino di riconoscimento e ad utilizzare attrezzature e DPI conformi alla legge, offrendogli al contempo la facoltà (e quindi non l'ulteriore obbligo) di beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare a corsi di formazione specifici. In definitiva il committente può affidare i lavori a lavoratori autonomi privi di requisiti sanitari, ma non a lavoratori privi di requisiti tecnici.

Società tra professionisti: La modulistica dei Consulenti del Lavoro

D.M. 08.02.2013,
n. 34
(G.U. 06.04.2013, n. 81)

Il 21 aprile u.s. è entrato in vigore il nuovo Regolamento in materia di società tra professionisti previsto dal **D.M. 8.02.2013, n. 34** ed il **Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro** ha, con grande tempestività, predisposto la **circolare n. 1092 del 22.04.2013** che, a differenza delle circolari del Consiglio nazionale degli Architetti PPC e del Consiglio nazionale degli Ingegneri sullo stesso argomento, è del tutto operativa e consente ai Consigli provinciali di **dare immediata attuazione** agli adempimenti in capo ai Consigli stessi e, nella circolare stessa, vengono fornite oltre le prime indicazioni anche la relativa modulistica.

Nella circolare in argomento il Consiglio nazionale precisa che il primo passo è quello di istituire, con apposita delibera (allegato 1) l'**Albo speciale delle STP** che dovrà contenere la ragione o denominazione sociale, l'oggetto professionale unico o prevalente, la sede legale, il nominativo del legale rappresentante, i nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni.

Con un'ulteriore delibera (allegato 2) dovrà essere fissata la **quota annuale di iscrizione all'albo della STP**.

... Segue...

La **domanda di iscrizione** (allegato 3) deve essere indirizzata al consiglio dell'Ordine nella cui circoscrizione è posta la sede legale della STP e deve essere corredata dall'atto costitutivo e statuto della società in copia autentica, dal certificato di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese e, per ultimo, dal certificato di iscrizione all'albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l'ordine o il collegio cui è rivolta la domanda.

Il Consiglio Provinciale delibera (allegato 4), **entro 60 giorni dalla richiesta**, l'iscrizione della STP nell'apposita sezione dell'albo speciale **dopo aver verificato la conformità alle disposizioni del regolamento** (Check list - allegato 5).

La circolare del Consiglio nazionale dei Consulenti del Lavoro oltre ai 5 allegati precedentemente indicati e relativi ai seguenti schemi:

- delibera relativa alla costituzione dell'albo speciale (allegato 1);
- delibera in cui viene fissata la quota annuale (allegato 2);
- domanda di iscrizione (allegato 3);
- delibera di iscrizione (allegato 4);
- ceck-list per la procedura di iscrizione (allegato 5), contiene, anche ulteriori 6 allegati relativi ai seguenti schemi:
 - nota per la notifica di iscrizione della Stp;
 - nota per la notifica di cancellazione della Stp;
 - nota per la notifica di sospensione della Stp;
 - nota per la notifica di cessazione della sospensione della Stp;
 - nota per la variazione dati della Stp;
 - nota per la notifica della radiazione della Stp.

<http://www.lavorofisco.it/docs/Circolare-1092-Societa-tra-professionisti-ordine-cdl.pdf>

Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici

Min. Int. VV.F.
Circ. 15.04.2013,
n. 5043

È stato pubblicato l'aggiornamento alla *Guida tecnica su «Requisiti di sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili»*. Si ricorda che la precedente versione della Guida Tecnica in oggetto, ha affrontato per la prima volta in Italia il tema connesso alla sicurezza antincendio delle facciate negli edifici civili.


La nuova Guida Tecnica, allegata alla Lettera Circolare 5043/2013, che sostituisce quella allegata alla Lettera Circolare 5643/2010, rappresenta oggi il migliore documento normativo nazionale nel settore specifico.

In particolare, gli aggiornamenti introdotti riguardano sia una più appropriata caratterizzazione tipologica delle facciate in relazione agli aspetti di sicurezza antincendio da garantire, sia una migliore impostazione formale del documento in relazione, soprattutto, alle specifiche caratteristiche prestazionali richieste.

La Guida Tecnica continuerà a mantenere lo status di «Documento Volontario di Applicazione» e si riferirà agli edifici con altezza antincendio superiore a 12 m. Si ricorda, infine, che l'applicazione della Guida Tecnica non esplica necessariamente gli effetti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza secondo la definizione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 81/2008.

http://www.anit.it/system/files/docs_vari/Chiarimenti_linea_guida_2013.pdf

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Per. Ind. Paolo Bernasconi)


STP

VV.F.